

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 81 DEL 30-06-2017

Oggetto: Ricorso promosso da Scavo Gaetano, Procopio Francesco, Piemonte Sebastiano Maria, Vitellino Filippo, Virgillito Domenico C/ Consorzio di Bonifica 9 Catania – Nomina difensore.

L'anno duemiladiciassette, il giorno *Tredici*, del mese di *Giugno*, presso la sede del Genio Civile di Enna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. del 28 Marzo 2017, n. 25/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTI i ricorsi incoati innanzi al Tribunale Civile di Catania Sezione Lavoro, dai seguenti dipendenti: Scavo Gaetano (RGn. 4900/2017), Procopio Francesco (RGn. 4908/2017), Piemonte Sebastiano (RGn. 4883/2017), Vitellino Filippo (RGn. 4897/2017), e Virgillito Domenico (RGn. 4896/2017), con i quali chiedo rispettivamente, l'utilizzo dell'autovetture di proprietà dell'intestato Consorzio per il tragitto casa-cantiere-casa e/o il riconoscimento della indennità di chilometraggio per summenzionato tragitto;

PRESO ATTO che i citati ricorsi sono stati notificati all'Ente separatamente, ed assunti al protocollo consortile ai nn. (9948/2017/Scavo Gaetano), (9947/2017/Procopio Francesco), (9946/2017/Piemonte Sebastiano), (9956/2017/Vitellino Filippo), (9958/2017/Virgillito Domenico);

CONSIDERATO che con la delibera n. 76 del 05/06/2017, per analogo procedimento, promosso da altri lavoratori, la difesa dell'intestato Consorzio è stata affidata all'Avv. Antonio Ravi;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017, adottato con delibera consortile n. 17 del 30/01/2017, trasmesso al competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 943 del 2 Agosto 2016, con nota prot. n. 2131/2017, per la relativa approvazione;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. 1, prot. n. 10443/2017, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7840/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i., si

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

autorizza la gestione provvisoria fino al 30.06.2017, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 405/2017 competente settore Ragioneria

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

DI NOMINARE, e dare ampio mandato, per i motivi indicati in premessa, all'Avv. Antonio Ravi, l'incarico di rappresentare e difendere l'intestato Ente, nel ricorso promosso da Scavo Gaetano, Procopio Francesco, Piemonte Sebastiano Maria, Vitellino Filippo, Virgillito Domenico, innanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro.

DI APPROVARE il relativo schema di disciplinare di incarico che dovrà essere sottoscritto dal professionista all'atto dell'incarico ricevuto.

DI COMUNICARE l'adozione del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per competenza.

La spesa presuntiva di € 1.000,00 farà carico al capitolo 4300 del bilancio consortile.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Margiotta)

Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente

www.consorziobonifica9ct.it dal 03-07-2017

Catania, li

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA

=====

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciasette il giorno del mese di , nei

locali del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in

Catania in via Centuripe 1/A

SONO PRESENTI

Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con
sede in Catania, via Centuripe 1/A , Cod. Fis. 93079890872, presso la
quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra : l'**Avv. Antonino Ravì**, nato a Cesarò - ME il 15/11/1954,
con studio in Catania, via Conte Ruggero n. 37 - 95129 - CT, Cod. Fis.

RVANNN54S15C568D, iscritto all'Ordine degli Avvocati della
provincia di Catania;



PREMESSO

- Che, con delibera consortile n° del questa

Amministrazione ha statuito di:



- affidare all'**Avv. Antonino Ravì**, l'incarico di rappresentare e
difendere l'Ente nel procedimento promosso Scavo Gaetano,
Propcopio Francesco, Piemonte Sebastiano, Vitellino Filippo, Virgillito
Domenico, innanzi al Tribunale Civile di Catania Sez. Lavoro.;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Il Consorzio affida all'Avv. Antonino Ravi, che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato .

Art. 2

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo*, in uno alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

Art. 3

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

Art. 4

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al

Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al DM n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum e causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma del 50% in meno.

Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a



quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, , con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma del 50% in meno .

Art. 7

L'Avv. Antonino Ravi, dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario